

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO

(Credito d'imposta art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, degli investimenti agevolabili e dell'ammontare del credito d'imposta spettante nonché delle modalità di fruizione si rinvia al provvedimento di approvazione del presente modello (di seguito "provvedimento").

COME SI PRESENTA

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Comunicazioni correttive

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

COME SI COMPILA Beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta. In caso di rete contratto, nell'apposito campo va indicato il codice fiscale dell'eventuale impresa capo fila del contratto.

Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Credito d'imposta

Nella **casella "Regime di aiuto"** va indicato:

- il **codice "1"**, nel caso in cui la comunicazione sia presentata dai soggetti di cui al punto 3.3, lett. a) del provvedimento;
- il **codice "2"**, nel caso in cui la comunicazione sia presentata dai soggetti di cui al punto 3.3, lett. b) del provvedimento;
- il **codice "3"**, nel caso in cui la comunicazione sia presentata dai soggetti di cui al punto 3.3, lett. c) del provvedimento.

Nel **campo "Spesa sostenuta"** va indicato l'importo delle spese agevolabili sostenute nel periodo d'imposta:

- 2021, per le comunicazioni inviate nel 2022;
- 2022, per le comunicazioni inviate nel 2023;
- 2023, per le comunicazioni inviate nel 2024.

Nel **campo "Credito d'imposta"** va indicato l'ammontare del credito d'imposta, pari al 40 per cento dell'importo indicato nel campo "Spesa sostenuta", nei limiti di cui al punto 3.3 del provvedimento in relazione al regime di aiuto applicabile indicato nell'apposita casella. Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 3.3, lettere b) e c) del provvedimento, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nel presente campo va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Importi da riversare

(aiuti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021)

Il presente riquadro può essere compilato se in relazione agli aiuti elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. regime "ombrello"), il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l'eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la compilazione del relativo modello di autodichiarazione.

In tal caso, il beneficiario indica negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l'importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004 che intende restituire mediante sottrazione dal credito d'imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione della comunicazione.

Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il beneficiario non intenda sottrarre l'importo degli aiuti eccedenti dal presente credito d'imposta, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi.

Si fa presente che ai fini della determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento di approvazione della comunicazione è determinata tenendo conto del credito d'imposta al lordo dell'importo degli aiuti che si intende restituire indicato nel campo "Totale" (in pratica si considera l'importo del credito indicato nel campo "Credito d'imposta").

In caso di compilazione del presente riquadro, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è pari all'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, come determinato ai sensi del citato punto 3.4, diminuito (fino a capienza) dell'importo indicato nel campo "Totale" del presente riquadro.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA**

Questo riquadro va compilato solo se il credito è richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE (codice 1 nella casella "Regime di aiuto"). Il beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare le seguenti dichiarazioni:

- che l'impresa non è in difficoltà, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- che l'impresa rispetta le condizioni stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

**Impegno alla
presentazione telematica**

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.